

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 451-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDD)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970

**Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1972**

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Associazione fra la Comunità Economica Europea e i Paesi e Territori d'oltremare è rivolta, come è noto, a promuovere la cooperazione con questi Paesi, al fine di favorirne lo sviluppo economico e sociale, mediante l'incremento degli scambi commerciali e l'attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica.

Le disposizioni contenute nell'apposita Convenzione, rinnovata e perfezionata a Jaundé il 29 luglio 1969, non estendono però agli scambi di prodotti di competenza della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio.

Allo scopo di integrare la cooperazione economica e commerciale con tali Paesi anche per questo importante settore, gli Stati membri delle Comunità Europee hanno fir-

mato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 l'accordo che è oggi sottoposto al nostro esame.

Gli articoli 1 e 2 dell'Accordo stabiliscono criteri di reciprocità negli scambi di tali prodotti, nel rispetto di specifiche conduzioni previste dal Trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché di quelle contenute nella Convenzione di Jaundé e suoi allegati.

L'Accordo scadrà il 31 gennaio 1975, nel giorno stesso in cui verrà a scadere anche la convenzione di Jaundé.

Il relatore confida che il Senato, in conformità al parere espresso in sede consultiva dalla Giunta per gli Affari Europei, vorrà approvare il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo.

GIRAUDO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

## Art. 2.

Fiena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.